

Allegato "D" al n. 12464/9443 di Repertorio

STATUTO

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1) E' costituita l'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE AUTONOMA NUOVA EDUCAZIONE "GIOIOSA" APS"

L'associazione non ha fini di lucro o commerciali, bensì di sviluppo morale ed è indipendente da partiti politici, forze sociali, istituzioni ecclesiali.

L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione dell'istituito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ASSOCIAZIONE AUTONOMA NUOVA EDUCAZIONE "GIOIOSA" APS"

L'Associazione dovrà da tale momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'iscrizione di cui sopra, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 2) L'associazione ha sede in Bergamo, via Ponchielli n. 3, e potrà istituire sedi secondarie anche in altri comuni.

Art. 3) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Essa opera nel settore dell'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1), lettera d) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le finalità principali sono la creazione ed il mantenimento delle condizioni necessarie affinché il rapporto educativo tra adulti e ragazzi sia basato e teso allo sviluppo integrale della coscienza degli adulti e dei ragazzi in essa impegnati.

A tale scopo i linguaggi culturali vengono intesi come alimento per la crescita umana e tutte le attività, senza esclusione di quelle pratiche manuali, vengono svolte con finalità educativa.

L'attività che vi si svolge accomuna, quindi, quegli adulti che sentono il loro ruolo di educatori come compito formativo

di vita e come responsabilità e che vivono i diversi compiti in seno alla Comunità come mezzo di formazione e di conoscenza di sé.

L'associazione svolge, per perseguire tali scopi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- l'organizzazione di percorsi scolastici e specificatamente la gestione di asili nido, scuole dell'infanzia e scuole primarie,
- l'organizzazione di servizi di sostegno, educazione ed integrazione nel territorio, quali dopo-scuola, servizi integrativi per i ragazzi della scuola dell'obbligo, sostegno scolastico ed extra-scolastico, servizi di educazione territoriale;
- l'organizzazione e la realizzazione di seminari, convegni, incontri, conferenze, dibattiti aperti, corsi e stages, nonché la pubblicazione di libri o audiovisivi per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, a condizione che le prime siano secondarie e strumentali rispetto alle seconde e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Art. 4) La durata dell'Associazione è illimitata.

Patrimonio

Art. 5) Il patrimonio è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni, legati;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
 - l) beni mobili ed immobili che divenissero eventualmente di proprietà dell'associazione;
 - m) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- attività tutte da svolgersi nel rispetto dei principi di veri-

tà, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle norme disciplinanti la materia tempo per tempo vigenti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- 1) dalle quote di adesione;
- 2) da proventi di iniziative promosse dall'associazione;
- 3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Per la realizzazione del suo scopo e finalità, l'associazione potrà affittare, ed acquisire a qualsiasi titolo, immobili da adibire a sede sociale o altri beni, mobili ed immobili, necessari per lo svolgimento delle sue attività.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6) L'associazione chiude l'esercizio sociale al 31 agosto di ogni anno, data con riferimento alla quale devono essere redatti il Bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il Bilancio preventivo dell'anno seguente, redatti e pubblicizzati, ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, nella forma dallo stato patrimoniale, del rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ovvero, ove ne ricorrano i requisiti, nella forma del rendiconto per cassa.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017, connesse ed accessorie a queste ultime, come espresse dall'articolo 3 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 6-bis). L'Associazione tiene:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) il Registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione; i libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche tramite professionisti di loro fiducia e a loro spese. La richiesta di esame dei libri sociali dovrà essere fatta al consiglio direttivo mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo di e-mail pec all'indirizzo dell'associazione; il consiglio direttivo predisporrà la documentazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Soci

Art. 7) Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi.

L'associazione garantisce uguale trattamento e pari opportunità nei confronti di chiunque, indipendentemente da genere, età, provenienza etnica, culturale, appartenenza religiosa e credo politico, nonché la tutela dei diritti inviolabili della persona.

Il mantenimento della qualità di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti.

Coloro che intendono diventare soci dovranno fare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo e versare, all'atto dell'ammissione, le quote di associazione, che verranno annualmente stabilite dal Consiglio.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva convocazione.

I soci non avranno diritto di frequentare i locali dell'Associazione per uso personale o di gruppo; essi potranno essere chiamati a partecipare alle manifestazioni ed alle attività

promosse ed organizzate dell'Associazione tramite i suoi organi

Gli associati minorenni godono di tutti i diritti connessi allo status di associato (fra questi il diritto di partecipare all'assemblea, il diritto di voto, il diritto di fruire delle attività poste in essere dall'associazione), con la sola esclusione del diritto di elettorato passivo alle cariche sociali.

L'esercizio del diritto di voto ad essi spettante è attribuito, in loro vece, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

I soci hanno l'obbligo di concorrere all'attuazione degli scopi statutari dell'associazione.

Art. 8) Sono previste le seguenti categorie di soci:

a) SOCI ORDINARI: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, secondo le modalità e i termini previsti nel presente Statuto.

b) SOCI ONORARI: sono coloro che, anche se non chiedono di farsi socio o di rimanere soci, contribuiscono o hanno contribuito in modo significativo al raggiungimento delle finalità e scopi dell'associazione. I soci onorari sono nominati, sino a revoca, dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento della quota associativa. La revoca è deliberata dall'assemblea dei soci.

Il rapporto sociale è paritetico. I soci hanno uguali doveri e diritti, potendo tutti concorrere in egual misura all'attività associativa e adire le cariche sociali. Il vincolo associativo non ha carattere temporaneo. La qualità di socio non è tramissibile.

Le prestazioni dei soci sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come infra meglio precisato.

Art. 9) La qualità di socio si perde per dimissioni, radiazione o decesso.

Le dimissioni sono libere e possono essere presentate in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota per l'anno sociale in corso.

La radiazione di qualsiasi socio può avvenire o per morosità nel pagamento della quota per oltre sei mesi dalla scadenza o per condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione e con le direttive generali di essa, ovvero per inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Il provvedimento di radiazione è deliberato dal Consiglio Direttivo salvo che per il caso di mancato pagamento della quota per oltre sei mesi, la quale costituisce causa oggettiva a cui la misura della radiazione segue in maniera automatica.

Il provvedimento di radiazione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (tren-

ta) giorni dalla data della deliberazione. Contro **di** esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il provvedimento di radiazione, pur in presenza di morosità protratta per oltre sei mesi, verrà emesso dal Consiglio Direttivo secondo il procedimento sopra specificato per il caso in cui, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del semestre di morosità, il socio sottoponga alla libera valutazione del Consiglio Direttivo le ragioni alla base del mancato pagamento della quota associativa. In tal caso, ove il Consiglio Direttivo reputi valide e accettabili le ragioni sottoposte al suo vaglio, lo stesso provvederà a comunicare al socio moroso idonee modalità **di** corresponsione della quota associativa.

La perdita della qualità di socio non **dà** nessun diritto sui beni costituenti il Fondo Comune dell'Associazione neppure limitatamente agli eventuali conferimenti o apporti fatti dai soci.

La perdita della qualità di socio fa decadere dalla carica sociale eventualmente ricoperta.

Né il socio receduto o radiato né i successori del socio defunto hanno diritti sul patrimonio dell'associazione.

Art. 10) I soci sono tenuti al versamento di quote associative denominate:

- a) quote ordinarie;
- b) quote di sostegno;
- c) quote ridotte;
- d) quote simboliche.

Le quote sono annuali ed il loro versamento deve avvenire in via anticipata all'atto della prima iscrizione quando accettata dal Consiglio Direttivo, e successivamente all'inizio di ogni anno sociale.

La quota ordinaria di partecipazione è deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota di sostegno è in misura doppia di quella ordinaria, mentre la misura ed i beneficiari delle quote ridotte e simboliche saranno stabiliti caso per caso dal Consiglio Direttivo.

E' facoltà di ogni socio effettuare erogazioni ai sensi dell'art. 5 lettera b) e g).

Art.11) Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art.12) Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Organi dell'associazione

Art. 13) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) ove nominato, l'Organo di Controllo;
- e) ove nominato, il Revisore Legale dei conti.

Eccezion fatta per le cariche di cui sub e), tutte le cariche sono volontarie, elettive e gratuite e tutti i soci concorrono alle cariche elettive.

Assemblea dei soci

Art. 14) L'Assemblea dei soci viene convocata almeno una volta

l'anno per l'approvazione del bilancio, con preavviso scritto da inviare, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun socio almeno dieci giorni prima, a cura del Presidente dell'Associazione o di chi ne fa le veci.

Il Presidente ovvero un quinto degli associati, dietro richiesta motivata, possono convocare l'assemblea del corso dell'anno. Nel secondo caso, se l'organo amministrativo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia rappresentata, anche per delega, almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti e dei voti espressi.

Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Possono prendere parte all'Assemblea e hanno diritto di voto solo i soci in regola con il versamento della quota annua.

L'Assemblea nomina a maggioranza il proprio Presidente ed il Segretario.

Nelle assemblee ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto, a qualsiasi categoria esso appartenga, sia esso persona fisica o altro ente o associazione.

L'esercizio del diritto di voto, in caso di associato minore degli anni 18, è attribuito, in sua vece, agli esercenti la responsabilità genitoriale su di lui.

Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

Se la rappresentanza è conferita ad una associazione od altro ente collettivo, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'associazione.

All'assemblea spetta:

- a) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo, oltretutto dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove necessari o ove nominati;
- b) il giudizio in secondo grado su reclami o controversie che venissero presentati da qualunque socio;
- c) l'approvazione delle modifiche dello statuto;
- d) la discussione ed il voto sul bilancio consuntivo annuale;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità al presente Statuto, obbligano i soci, anche se assenti, dissenzienti od astenuti.

L'assemblea può svolgersi, previa la relativa indicazione nell'avviso di convocazione, anche in più luoghi collegati in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

 sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il segretario.

Consiglio Direttivo

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri scelti fra i Soci appartenenti all'Associazione ovvero indicati dagli enti giuridici associati; la nomina degli amministratori spetta all'assemblea degli associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono curarne la pubblicità ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti in materia.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione che ne fa parte di diritto.

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio Consuntivo, al bilancio Preventivo e all'ammontare delle quote sociali.

In particolare al Consiglio Direttivo spetta, oltre a quanto previsto dal presente Statuto:

- a) Approvare il bilancio di esercizio e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Presidente;
- d) proporre all'assemblea la nomina a socio onorario;
- e) decidere l'erogazione di borse di studio finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) nominare eventuali comitati o gruppi di lavoro a carattere consultivo, su tematiche di particolare interesse per il Consiglio Direttivo;
- o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio, verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in più luo-

ghi collegati in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il verbalizzante della riunione, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Essendo espressione del corpo sociale, il Consiglio ha il compito di attuare le direttive stabilite dall'assemblea dei soci e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Presidente dell'associazione

Art. 16) il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza e rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale dell'Associazione anche di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente vigila affinché l'attività interna ed esterna dell'Associazione sia rivolta esclusivamente al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo: nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede.

Nelle delibere del Consiglio Direttivo egli ha diritto ad un voto: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente può delegare temporaneamente in tutto o in parte le sue facoltà ad uno o più membri del Consiglio da lui scelti.

In caso di decesso o di impossibilità a svolgere le sue funzioni, tutti i suoi poteri competono al Vicepresidente, nominato dal Presidente all'atto della sua nomina, nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Organo di controllo

Art. 17 L'organo di controllo, ove necessario e ove nominato,

è composto in forma monocratica o collegiale, a scelta dell'assemblea e ai sensi di legge.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti, ove questa si renda obbligatoria ai sensi di legge, salvo soltanto, in tale ultimo caso, che l'assemblea non preferisca nominare ai sensi di legge un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ove l'organo di controllo eserciti la revisione legale dei conti, esso sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ed attesta che il bilancio sociale, qualora obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 117/2017, sia stato redatto in conformità alle norme in materia.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Utili della gestione

Art. 18) Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle direttamente connesse, con esclusione e divieto assoluto di procedere alla loro distribuzione agli associati, anche in forma indiretta.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 19) L'Assemblea degli associati può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti degli stessi, lo scioglimento dell'Associazione, nominando nel contempo uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

L'Assemblea degli associati delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Controversie e reclami

Art. 20) Tutte le eventuali controversie sociali fra associati

e fra questi e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte:

- in primo grado al Consiglio Direttivo;
- in secondo Grado all'Assemblea dei soci.

Norme di rinvio

Art. 21) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e le altre disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia.

Letto, per approvazione si sottoscrive.

F.to Marco Blumer

Piergiorgio Nosari notaio L.S.